

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 103/CGF – RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2009

Collegio composto dai Signori:

Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE FINO AL 16.5.2010 AL SIG. STRANO SEBASTIANO;**
- **SQUALIFICA FINO AL 15.3.2010 AL SIG. FOTI ROSARIO,**

INFLITTE SEGUITO GARA ACICATENA/ROSSANESE DEL 22.11.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.11.2009)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti ed il reclamo della Acicatena Calcio;

- rilevato che le condotte poste in essere dal signor Strano Sebastiano e Foti Rosario, rispettivamente dirigente accompagnatore ed allenatore della società reclamante, ai danni del Direttore di Gara, sono state sanzionate dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale come indicata in epigrafe;

- rilevato che le deduzioni difensive sono finalizzate a prospettare una realtà diversa da quella contestualizzata dal direttore di gara nel referto che, al contrario, delinea dettagliatamente la natura gravemente e reiteratamente irrispettosa e minacciosa delle condotte poste in essere dagli incolpati;

- ritenuto che la nota con la quale i Carabinieri riferiscono di non aver effettuato alcun intervento è del tutto ininfluenza ai fini della presente decisione oltre che carente del requisito della decisività, atteso che il contenuto della stessa non esclude il verificarsi di quanto accaduto, non risultando che detto intervento sia mai stato richiesto, che le modalità di manifestazione degli addebiti siano state di particolarità tale da renderlo necessario o che lo stesso sia stato portato a compimento e comunque che, quand’anche sia stato effettuato, ne fosse necessaria la verbalizzazione, come notoriamente accade in occasione di fatti analoghi che, seppur apparentemente critici all’inizio del loro verificarsi, cessano in tempi ragionevoli divenendo gestibili con la sola presenza delle forze dell’ordine;

- ritenuto, pertanto, che le ragioni su cui si fonda il reclamo non sono idonee a far mutare la decisione del Giudice di prime cure in quanto, per un verso, contengono valutazioni e riferimenti ininfluenti e, sotto altro profilo, si risolvono in una contestazione dei fatti accertati dall’arbitro, precluso dall’art. 35, comma 1.1, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R.D. Acicatena Calcio di Acireale (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA DI N. 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANGELO MARAGLINO,**

INFLITTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA /ROSARIO DEL 29.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 2.12.2009)

La Vigor Lamezia S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale del 2.12.2009 con la quale quest'ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara di cui in epigrafe la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Maraglino Angelo in quanto "dopo aver percorso correndo circa 40 mt del terreno di gioco, appena raggiunto il Direttore di gara gli tirava da tergo per due volte la maglia in modo energico protestando verbalmente per la conduzione della gara" e l'ammenda di €1.500,00 per l'indebita presenza prima dell'inizio della gara all'interno e all'esterno dello spogliatoio della società ospitante di persone non identificate che, nonostante l'invito loro rivolto, si attardavano nell'allontanarsi e per l'indebita presenza prima e al termine della gara di altra persona che teneva, nei confronti del Direttore di gara, comportamenti irrispettosi.

A sostegno dell'impugnazione la società ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto il giocatore si sarebbe limitato ad urlare le sue proteste e in quanto, in ordine alle indebite presenze, nulla avrebbe rilevato il Commissario di campo.

La società ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento dell'ammenda e la riduzione della squalifica.

Entrambe le richieste non possono essere accolte per le ragioni qui di seguito esposte.

Infatti, per quanto riguarda l'ammenda, ciò che rileva è quanto puntualmente riportato nel rapporto arbitrale in ordine ai comportamenti addebitati e giustamente commisurati nella sanzione.

Quanto alla squalifica comminata al calciatore essa risulta pienamente congrua rispetto al comportamento particolarmente grave da lui assunto.

Peraltro il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme (Catanzaro) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TETA ANGELO SEGUITO GARA NUOVO CAMPOBASSO/CIVITANOVESE DEL 6.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. uff. n. 84 del 9.12.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti,

- rilevato che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata e motivata sul Com. Uff. n. 84 del 9.12.2009 ha inflitto al calciatore Teta Angelo, tesserato in favore della Pol. Nuovo Campobasso Calcio, la squalifica per due gare effettive;

- rilevato che avverso tale decisione ha presentato ricorso la Pol. Nuovo Campobasso Calcio con il quale ha chiesto a questa Corte la riduzione della squalifica deducendo, a sostegno del gravame proposto, che il comportamento del proprio tesserato, consistito nel divincolarsi da un avversario che lo aveva in precedenza ostacolato, non sarebbe stato riconducibile ad un atto violento;

- ritenuto che, al contrario, dall'esame del referto arbitrale emerge che il Teta, dopo aver subito un fallo da un calciatore avversario ha colpito, in reazione, lo stesso con una spinta facendolo cadere a terra;

- ritenuto, pertanto, che la fattispecie, perfezionatasi in tutti i suoi elementi, determina la sanzione minima della squalifica per due gare effettive, ex art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. di Campobasso e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma l'11 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete